

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4111

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISTONE

Agevolazioni per l'acquisto di strumenti musicali da parte delle università e delle istituzioni scolastiche

Presentata il 26 giugno 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge in oggetto ha lo scopo di favorire la promozione della cultura e dell'arte in generale e di quella musicale in particolare, attraverso l'incentivo all'apprendimento e alla pratica di questa importantissima arte nei luoghi educativi per eccellenza, vale a dire: le università, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi le accademie, i conservatori di musica e gli istituti superiori per le industrie artistiche.

Ai sensi della proposta di legge, lo Stato si impegna a riconoscere alle università e alle istituzioni scolastiche un contributo di 154,94 euro per ogni strumento musicale regolarmente acquistato, nuovo di fabbrica, se il venditore pratica sul prezzo di

acquisto, al netto di ogni eventuale sconto commerciale o ribasso d'asta o altra riduzione derivante da convenzione, una riduzione pari all'importo del contributo stesso.

In questo modo si raggiunge un ulteriore obiettivo, oltre a quello culturale suddetto; infatti, si ottiene il rilancio del settore industriale, consentendo alle case di fabbricazione e ai negozi di strumenti musicali al minuto di ricevere una vera e propria boccata d'ossigeno. Per l'intero comparto musicale, in effetti, si tratterebbe di un buon viatico legislativo, capace di eliminare il ristagno e la staticità economica, in cui — soprattutto negli ultimi anni — il comparto musicale si trova ad operare, con ordinazioni e acquisiti, com-

mercialmente parlando, ridotti al minimo storico.

La proposta di legge è composta da 5 articoli. L'articolo 1 riconosce il contributo di cui sopra. L'articolo 2 prescrive le modalità cui devono attenersi le scuole, le accademie, i conservatori di musica e gli

istituti superiori per le industrie artistiche per usufruire dello stesso. L'articolo 3, invece, regola le modalità di utilizzo del contributo per gli atenei. L'articolo 4 precisa i criteri fiscali cui il venditore degli strumenti deve attenersi. L'articolo 5, infine, garantisce la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Alle università e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi comprese le accademie, i conservatori di musica e gli istituti superiori per le industrie artistiche è riconosciuto un contributo statale di 155 euro per ogni strumento musicale, nuovo di fabbrica, acquistato, se il venditore pratica sul prezzo di acquisto di tale strumento, al netto di ogni eventuale sconto commerciale o ribasso d'asta o altra riduzione derivante da convenzione, una riduzione pari all'importo del contributo stesso.

2. Il contributo è evidenziato nella fattura d'acquisto ed è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto, per ciascuno strumento musicale.

3. L'imposta sul valore aggiunto si applica sul prezzo di acquisto fatturato al lordo del contributo e al netto dello sconto operato dal venditore.

ART. 2.

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel limite dell'importo complessivo di 4.648.112 euro stabilisce il numero massimo dei contributi erogabili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, concedibili in ogni regione alle istituzioni scolastiche. Ogni scuola che voglia accedere a tale beneficio deve comunicarlo al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, che concede la relativa autorizzazione fino al raggiungimento del numero assegnato alla regione.

2. Per le accademie, i conservatori di musica e gli istituti superiori per le industrie artistiche, la ripartizione è effettuata su base nazionale tenendo conto della

dislocazione dei predetti istituti e dei relativi bacini di utenza. Alla concessione delle autorizzazioni provvede il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa domanda dei predetti enti e istituti.

ART. 3.

1. Gli atenei, nel limite dell'importo complessivo di 516.457 euro utilizzabile per il sistema universitario, possono avvalersi delle agevolazioni di cui alla presente legge per gli acquisti di cui all'articolo 1, comma 1, da destinare preferenzialmente all'uso diretto da parte degli studenti, anche presso apposite sale attrezzate. Ogni ateneo può avvalersi delle agevolazioni per un numero di strumenti musicali non superiore ad uno ogni 320 iscritti.

ART. 4.

1. Il venditore di cui all'articolo 1, recupera l'importo della riduzione operata ai sensi del medesimo articolo 1 quale credito di imposta da fare valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto, fino a concorrenza del relativo ammontare dovuto, per i versamenti da effettuare nel periodo di imposta cronologicamente più prossimo alla data dell'avvenuta vendita.

2. Il credito di imposta è indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui esso è concesso.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0046920